



PROVINCIA DI BRINDISI

Servizio Ambiente ed Ecologia

C.F.: 80001390741, Part. IVA: 00184540748

72100 - Piazza S. Teresa, 2 - Brindisi; 0831 565111 fax 0831 565485
www.provincia.brindisi.it provincia@pec.provincia.brindisi.it

N. _____ **di prot.**
(da citare nel riscontro)

Brindisi, _____

Heracle s.r.l.

Via delle Industrie 45/A – Eraclea (VE)
heracle@pec.heracle.it

Avv. Pietro Quinto

Studio legale associato
pietroquinto@pec.it

E, p.c.

COMUNE DI ERCHIE

Servizio AMBIENTE
Servizio URBANISTICA
SUAP
segreteria.comune.erchie@pec.rupar.puglia.it

ARPA DAP Brindisi

dap.br.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

Dipartimento di Prevenzione A.S.L. BR/1

prevenzione.asl.brindisi@pec.rupar.puglia.it

Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco Brindisi

com.brindisi@cert.vigilfuoco.it

Regione Puglia

Sezione infrastrutture energetiche e digitali

ufficio.energia@pec.rupar.puglia.it

Procura della Repubblica

prot.procura.brindisi@giustiziacert.it

OGGETTO: Provvedimento AIA n. 14 del 10/02/2015, volturato con provvedimento n. 28 del 17/03/2016 – Società Heracle srl – Comunicazione di modifica non sostanziale acquisita al prot. 34683 del 21/11/2018 – **Conclusione del procedimento**

Con nota del 21/11/2018, acquisita al protocollo n. 34683 in pari data, il legale rappresentante della società Heracle srl ha comunicato la modifica non sostanziale ai sensi dell'art. 29-nonies c. 1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per "mero adempimento alle prescrizioni AIA" (punto n. 2 della Convenzione sottoscritta tra la Società ed il Comune di Erchie).

Lo scrivente Servizio, con propria nota prot. 36153 del 03/12/2018 ha comunicato l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90 e ss.mm.ii., precisando che i termini sono quelli di cui all'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., e con successiva nota prot. 38078 del 18/12/2018 ha chiesto al Gestore di supportare quanto dichiarato nell'istanza trasmessa, fornendo opportuni dettagli di natura tecnico/quantitativa rispetto a diversi punti, come elencati e dettagliati nel testo della stessa nota.

L'avv. Pietro Quinto, in nome e per conto della Heracle srl, ha riscontrato la nota prot. 38078 del 18/12/2018 chiedendo chiarimenti con nota acquisita al prot. 405 del 08/01/2019 dell'ente; il Servizio

Ambiente ha ribadito, con nota prot. 697 del 09/01/2019, la necessità che il Gestore chiarisse i diversi aspetti tecnici relativi alla modifica proposta atteso che la stessa non possa configurarsi come un mero adempimento formale a quanto stabilito nella Convenzione pattuita con il Comune di Erchie.

Il Gestore, con nota del 10/01/2019, acquisita al prot. 1005 dell'11/01/2019, ha inteso fornire riscontro.

Tuttavia, da un esame approfondito della documentazione complessivamente acquisita nel corso del procedimento, si ritiene che la stessa non contenga sufficienti dettagli di natura tecnica che consentano una appropriata valutazione degli impatti ambientali, sia ai fini VIA che ai fini AIA. In particolare il Gestore:

1. non ha dimostrato che la produzione di percolato (*quantità e qualità delle acque di processo*) resta invariata, nonostante la sostituzione di 40.000 t/anno di fanghi con corrispondenti quantitativi di FORSU, che certamente non hanno *“le stesse caratteristiche merceologiche”* – come affermato;
2. non ha dimostrato che l'impatto connesso alle emissioni odorigene resterà invariato, limitandosi alla semplice affermazione che le stesse *“rispetteranno i limiti imposti dall'autorizzazione”*; non è stata effettuata alcuna verifica di non aggravio dell'impatto odorigeno anche in relazione alla nuova L.R. 32/2018 recante *“Disciplina in materia di emissioni odorigene”*, né le necessarie valutazioni in merito alle sopraggiunte nuove BAT di settore (Decisione UE 2018/1147);
3. non sono stati forniti i necessari chiarimenti in merito all'Autorizzazione Unica ex art. 12 D.Lgs n. 387/2003 circa la realizzazione dell'impianto di digestione anaerobica ed utilizzazione energetica del biogas, atteso che l'impianto è in fase di realizzazione;
4. non ha fornito alcuna descrizione particolareggiata in merito alle modifiche che necessariamente si ripercuoteranno sul sistema di trasporto dei rifiuti in ingresso all'impianto, oltre che al bacino di approvvigionamento degli stessi; si rammenta che – nel corso del procedimento che ha portato al rilascio del provvedimento coordinato VIA/AIA n. 14 del 10/02/2015 – particolare attenzione è stata posta alla provenienza dei rifiuti e agli impatti ambientali (in particolare in termini di emissioni in atmosfera) connessi al loro trasporto, oltre che all'esigenza di garantire la coerenza dell'impianto in progetto con la Pianificazione regionale in materia di gestione dei rifiuti urbani.

Si richiama in proposito la prescrizione n. 19: *“per garantire la coerenza del progetto in esame al PRGRU, senza compromettere l'interesse della pubblica amministrazione a realizzare gli impianti di iniziativa pubblica previsti nella programmazione regionale di settore già approvata, garantendo i flussi minimi necessari per la sostenibilità tecnica ed economica di tali interventi pubblici, a far data dall'entrata in esercizio degli impianti di titolarità pubblica, il Gestore non potrà trattare FORSU proveniente dai comuni della provincia di Brindisi, salvo diversa programmazione dell'OGA”*.

Nel corso del procedimento che ha condotto al rilascio del provvedimento n. 14 del 10/02/2015 – come si legge nei *“valutati”* – *“il proponente ha dimostrato con apposito elaborato, in coerenza a quanto prescritto con Delibera del Commissario Straordinario con poteri del Consiglio Provinciale n. 31/2014, la sostenibilità economica e ambientale dell'intervento in esame sia nello scenario in cui presso l'impianto venga conferita la FORSU e la frazione verde proveniente dai servizi di raccolta comunali, sia nello scenario in cui, invece, risultino in esercizio gli impianti di iniziativa pubblica previsti nella pianificazione regionale”*.

Nessuno di tali aspetti – ritenuto sostanziale sia rispetto alla compatibilità ambientale complessiva del progetto (e quindi ai fini VIA), che in riferimento all'esercizio dell'impianto (e quindi ai fini AIA) – è stato sufficientemente dettagliato e approfondito con la documentazione trasmessa.

Pertanto, ritenuto di dover adottare criteri di sostanziale precauzione rispetto a una modifica la cui definizione progettuale non è sufficientemente dettagliata, e considerato altresì che la normativa regionale di riferimento, costituita dalla DGR 648/11 recante *“Linee guida per l'individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi della parte seconda del D.Lgs 152/06 e per l'indicazione dei relativi percorsi*

procedimentali” elenca le possibili modifiche AIA da ritenersi sostanziali, precisando tuttavia che si tratta di un *elenco di carattere non esaustivo*, **si ritiene che il Gestore non abbia dimostrato che la modifica proposta possa essere ritenuta non sostanziale, sia ai fini AIA che ai fini VIA.**

Pertanto, per la realizzazione e l’esercizio della modifica proposta, è necessario presentare **un’istanza di verifica di assoggettabilità a VIA e di modifica sostanziale dell’AIA**, ai sensi della parte II del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., allegando la documentazione prescritta dalla normativa vigente ed un progetto unitario che consenta di esaminare e valutare complessivamente le modifiche progettate.

In definitiva, il procedimento di cui alla nota del 21/11/2018 risulta definitivamente concluso.

Il Dirigente
Dott. Pasquale Epifani

